



Facciamo il punto

Febbraio 2025



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di febbraio 2025 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre, riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di marzo 2025 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

Variazione tassi di interesse Inps e Inail

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 30 gennaio 2025, ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento) che, dal 5 febbraio 2025, è pari al 2,90%.

La variazione, recepita dall'Inps nella Circolare n. 34 del 4 febbraio 2025 e dall'Inail nella Circolare n. 7 del 4 febbraio 2025, incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione e anche sulla misura delle sanzioni civili, che sono ora pari, rispettivamente, al 8,90% e al 8,40% o al 2,90% nell'ipotesi di adempimento spontaneo.

Contributo addizionale Naspi per contratti stagionali

Ad integrazione delle istruzioni precedentemente diramate, l'Inps con il Messaggio n. 483 del 7 febbraio 2025, chiarisce che l'esonero dal versamento del contributo addizionale Naspi (1,40%) e dall'incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo (0,50%) trova applicazione con riferimento ai lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali previste nell'elenco allegato al DPR n. 1525/1963 e per lo svolgimento delle attività stagionali definite dai Ccnl stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Ammortizzatori sociali per il settore moda

Con la Circolare n. 39 del 7 febbraio 2025, illustra le modifiche apportate dalla L. 199/2024 in fase di conversione al trattamento di integrazione salariale per il settore della moda, previsto dall'art. 2 del D.L. 160/2024.

La misura è stata estesa anche alla pelletteria e, limitatamente alle attività di montatura e saldatura di accessori della moda, ai settori elencati nella tabella A allegata al D.L. 160/2024; inoltre, è stata inclusa anche l'industria della meccanica generale, identificata dal codice Ateco 25.62.00.

La durata massima è di dodici settimane da utilizzare entro il 31 gennaio 2025. Per i datori di lavoro introdotti dalla legge di conversione, la Cig può essere richiesta solo per periodi tra il 28 dicembre 2024 e il 31 gennaio 2025. Se il periodo di sospensione o riduzione è avvenuto tra l'entrata in vigore della legge e la pubblicazione della circolare, il termine per la presentazione della domanda all'Inps decorre da quest'ultima data.

Profili previdenziali del content creator

L'Inps, con la Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, illustra i criteri generali di riferimento per l'individuazione della disciplina previdenziale applicabile ai soggetti che svolgono l'attività di creazione di contenuti digitali, definiti come l'elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta

che sono resi disponibili attraverso piattaforme digitali di connessione sociale.

Si distinguono tre principali categorie, sulla base della natura dell'attività svolta.

Quando l'attività è la risultante di più attività, in cui gli elementi organizzativi prevalgano su quelli personali, ad esempio la vendita di video o la gestione di banner pubblicitari, allora si tratta di un'attività economica che rientra nel settore commerciale/terziario, con obbligo di iscrizione alla gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali.

Se l'attività svolta presenta caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento ed emerga lo svolgimento di un'attività riconducibile a quelle proprie delle categorie tabellate (ad esempio, attore di audiovisivi, regista di audiovisivo, indossatori, fotomodelli), sono da considerare come lavoratori dello spettacolo e, di conseguenza, devono essere obbligatoriamente assicurati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (gestione ex Enpals), a prescindere dalla forma contrattuale del rapporto di lavoro.

Quando vi sia prevalenza di attività personale e intellettuale, e al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa, e senza alcuna finalità pubblicitaria o promozionale, insorge l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata.

Dimissioni per fatti concludenti

Nel Messaggio n. 639 del 19 febbraio 2025 l'Inps commenta le ricadute previdenziali del nuovo regime delle dimissioni per fatti concludenti introdotto dall'articolo 19 della L. 203/2024.

Poiché la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, requisito per la percezione dell'indennità di disoccupazione, il lavoratore non può accedere alla prestazione Naspi.

Conseguentemente, qualora il rapporto di lavoro fosse stato a tempo indeterminato, il datore di lavoro non sarà tenuto al versamento del contributo di licenziamento.

Viene anche istituito un nuovo apposito codice di cessazione da utilizzare nel flusso Uniemens.

Retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero

A seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2025, l'Inail ha pubblicato la Circolare n. 20 del 27 febbraio 2025, con la quale comunica il valore delle retribuzioni convenzionali, per l'anno 2025, da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori operanti all'estero.

Le retribuzioni convenzionali valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative, per i quali il premio assicurativo è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale di rendita.

Sgravio contributivo lavoratrici madri

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l'Interpello n. 2 del 5 febbraio 2025, con il quale risponde ad un quesito in merito alla possibilità di applicare lo sgravio contributivo per le lavoratrici madri, previsto dalla Legge di bilancio 2024 alle dipendenti con rapporto di lavoro intermittente.

Si conferma che non si ravvisano elementi ostativi alla fruizione dell'esonero per tali soggetti, considerato che la norma individua come ambito applicativo generale il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, escludendo espressamente il solo lavoro domestico.

Valori contributivi giornalisti

Con la Circolare n. 1 del 10 febbraio 2025 l'Inpgi comunica i valori dei minimi e massimali retributivi e contributivi per il 2025 per la gestione Co.co.co. (collaborazioni coordinate e continuative).

L'aliquota contributiva è pari al 28% (di cui il 9,33% a carico del giornalista), ridotta al 17% (di cui il 5,67% a carico del giornalista) per i titolari anche di altra posizione assicurativa in altri enti previdenziali o pensionati.

Il massimale imponibile è fissato a 120.607 euro, mentre il minimale è pari a 18.555 euro; nel caso in cui, alla fine dell'anno, il minimale non venga raggiunto, si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato.

Lavoratori impatriati: attività nei confronti del precedente datore

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta all'Istanza di interpello n. 22 del 7 febbraio 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito al beneficio del regime agevolativo dei lavoratori impatriati nel caso di attività svolta in forma di lavoro autonomo nei confronti del precedente datore di lavoro.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore svolga in Italia l'attività lavorativa a favore dello stesso soggetto per il quale lavorava all'estero, la norma prevede l'allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero che, da tre, aumenta

a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto presso cui era svolta l'attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all'estero; inoltre, non specifica la tipologia di rapporto contrattuale che deve intercorrere tra i soggetti.

Pertanto, il contribuente, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla norma, potrà applicare il regime agevolato.

Lavoratori impatriati: periodo di permanenza all'estero

Nelle Risposte alle Istanze di interpello n. 41 del 20 febbraio 2025 e n. 53 del 28 febbraio 2025 l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito al beneficio del regime agevolativo dei lavoratori impatriati in tema di allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero.

Viene specificato che il periodo minimo di residenza all'estero, ai fini dell'applicazione del nuovo regime è di sette periodi di imposta quando c'è coincidenza tra il datore di lavoro (società/gruppo) per il quale è stato impiegato all'estero nel periodo d'imposta precedente il rientro in Italia e quello presso il quale inizierà a lavorare dopo il trasferimento in Italia, non rilevando, a tal fine, la circostanza che prima del rientro in Italia abbia interrotto il rapporto di lavoro dipendente con il suddetto datore di lavoro per svolgere un'attività di lavoro autonomo.

Il periodo minimo di residenza all'estero è, invece, di sei periodi di imposta quando non c'è coincidenza tra il datore di lavoro (società/gruppo) per il quale il lavoratore è stato impiegato in Italia nel periodo immediatamente precedente il trasferimento all'estero e quello presso il quale inizierà a lavorare dopo il trasferimento in Italia.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Commercio (Confcommercio) - *Accordo di rinnovo 22 marzo 2024*

Minimi tabellari: con la retribuzione di marzo 2025 decorre il secondo dei cinque aumenti dei minimi tabellari.

Chimici, gomma, plastica, vetro (Artigianato) - *Accordo di rinnovo 16 luglio 2024*;
Lavanderie e tintorie (Artigianato) - *Accordo di rinnovo 16 luglio 2024*; **Tessili (Artigianato)** - *Accordo di rinnovo 16 luglio 2024*

Una tantum: viene erogata la seconda tranche dell'importo dovuto a copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2023 – 30 giugno 2024), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo.



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40
20136 - Milano

SEDE DI ROMA

Via Vittorio Veneto, 54/B
00187 – Roma

SEDE DI CASALPUSTERLENGO (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
26841 – Casalpusterlengo

info@gesam.eu

www.gesam.eu

20136 - Milano

Via Salasco, 40
T +39 02 855010.1
F +39 02 855010.36/37

00187 – Roma

Via Vittorio Veneto, 54/B
T +39 06 32090291
F +39 06 32090292

26841 – Casalpusterlengo (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
T +39 0377 830878
F +39 0377 89399

Sede legale

26841 Casalpusterlengo (LO)
Via Felice Cavallotti, 13

Gesam Società tra Professionisti S.r.l.

Capitale Sociale 16.000 i.v.
C.F. | P. Iva | Reg. Imprese MI-MB-LO 05078440152
Pec: gesam@legalmail.it
info@gesam.eu | www.gesam.eu